



Delibera n. 11 del 14 novembre 2007

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

esaminate e condivise le proposte della Commissione Consiliare per l'attuazione del Regolamento per la formazione professionale continua finalizzate alla predisposizione di un testo unificato (contenente anche integrazioni e modifiche) delle precedenti delibere n. 12 del 12.9.2007, n. 7 del 10.10.2007 e n. 7 del 17.10.2007

approva il seguente

REGOLAMENTO

**per la FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
degli iscritti all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Firenze**

Articolo 1

Dovere di formazione professionale continua

1 - Con l'espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle specifiche competenze professionali che l'avvocato realizza in autonomia nell'ambito della propria organizzazione ed in relazione ai settori di esercizio della professione, integrandola con la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.

2 - Ogni iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Firenze ha il dovere deontologico, con particolare riguardo ai settori di propria competenza ed esercizio professionale, di curare, mantenere e migliorare la propria formazione professionale continua nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

3 - L'adempimento del dovere di cui al comma 2 costituisce presupposto per l'indicazione, ai sensi dell'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense, dei settori di attività prevalente in qualsiasi comunicazione diretta al singolo o alla collettività.

Articolo 2

Decorrenza, durata e contenuto

del dovere di formazione professionale continua

1 - Il dovere di formazione professionale continua di cui all'art. 1 decorre dalla data di iscrizione all'albo ed il periodo di valutazione dell'adempimento di esso da parte di ogni iscritto all'albo degli avvocati ha durata triennale a partire dal 1° gennaio immediatamente successivo alla data di iscrizione.

E' consentito il riconoscimento di crediti formativi conseguiti nel periodo intercorrente fra la data d'iscrizione all'albo e la decorrenza dell'obbligo formativo.

2 - L'unità di misura della formazione professionale continua è il credito formativo che si consegue secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4 ed il dovere di cui al precedente comma 1 si considera adempiuto, ai fini disciplinari, con il conseguimento nel triennio di almeno trenta crediti formativi, di cui almeno dieci devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.

3 - In alternativa, l'iscritto all'albo, che, con qualunque modalità consentita ai sensi dell'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense, intenda fornire a terzi le indicazioni di cui al precedente articolo 1, comma 3 - previo rilascio da parte del Consiglio dell'Ordine dell'attestazione di cui all'art. 5, comma 1 - deve conseguire, nel triennio di valutazione che precede l'informazione, non meno di trenta crediti formativi nell'ambito di ciascun settore di esercizio dell'attività professionale che intende indicare, di cui almeno dieci devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo; a tal fine ogni iscritto sceglie liberamente, nell'ambito di quelli indicati ai successivi articoli 3 e 4, gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata.

4 - Inoltre ogni iscritto all'albo deve conseguire nel triennio almeno quindici crediti formativi derivanti da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto gli ordinamenti professionale e giudiziario, la previdenza forense e la deontologia.

Articolo 3

Eventi formativi

1 - Integra assolvimento del dovere di formazione professionale continua la partecipazione effettiva a:

- a)** corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;
- b)** commissioni consiliari, gruppi di lavoro o commissioni di studio - istituiti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale - che siano espressamente qualificati idonei ai sensi del presente articolo, in contestualità della loro costituzione o anche con successivo provvedimento.

Allo stato, sono considerate *commissioni consiliari* ai fini di cui sopra: il Comitato Direttivo ed il Comitato Scientifico della Fondazione per la Formazione dell'Ordine degli Avvocati di Firenze; la Commissione di cui al successivo art. 6, comma 2; il Comitato di Redazione (rivista e sito internet) del Foglio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze; il Comitato di Redazione del sito internet della Fondazione per la Formazione dell'Ordine degli Avvocati di Firenze; il Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Firenze; la Commissione praticanti, quanto agli avvocati incaricati dello svolgimento dell'attività di tutori.

La partecipazione effettiva dei singoli componenti ai suddetti organismi, attestata dal presidente e/o responsabile e/o coordinatore degli stessi, attribuisce n. sei crediti formativi di cui all'art. 2 comma 4.

- c)** altri eventi specificamente individuati dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio dell'Ordine di Firenze ovvero da qualunque altro Consiglio dell'Ordine territoriale.

2 - La partecipazione agli eventi formativi di cui al comma 1, lettere a) e c) del presente articolo attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ora di effettiva partecipazione, con il limite massimo di n. 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo, a condizione che essi eventi siano promossi od organizzati dal Consiglio dell'Ordine di Firenze, anche tramite la Fondazione

per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, o dal Consiglio Nazionale Forense o dalle Associazioni Forensi che partecipano alla Commissione Consiliare di cui al successivo art. 6, comma 2, lettera d) ovvero da altro Consiglio dell'Ordine territoriale, oppure - se organizzati da altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati - sempre che i relativi eventi siano stati preventivamente accreditati, dal Consiglio dell'Ordine di Firenze o dal Consiglio Nazionale Forense ovvero da altro Consiglio dell'Ordine territoriale.

3 - L'accREDITamento da parte del Consiglio dell'Ordine di Firenze viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo, nonché gli argomenti trattati previa presentazione di una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento. A tal fine il Consiglio dell'Ordine potrà avvalersi di tutti i parametri che saranno ritenuti idonei a rilevare, nel singolo caso al suo esame, l'idoneità dell'evento a costituire un momento potenzialmente utile per la formazione professionale degli avvocati sia con riguardo ai requisiti soggettivi di organizzatori e destinatari dell'evento sia con riferimento alla qualità scientifica e/o alla serietà attribuibili oggettivamente ai contenuti dello stesso.

4 - Ove ritenuto necessario il Consiglio dell'Ordine richiede, informazioni o documentazione e si pronuncia sulla domanda di accREDITamento con decisione motivata entro quindici giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta. Tuttavia, laddove al termine dell'istruttoria sono ritenute sussistenti ragioni ostative all'accogliimento della richiesta di accREDITamento viene effettuata al richiedente comunicazione di preavviso del diniego con la quale viene concesso termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa per presentare le proprie osservazioni. In tal caso i termini per la conclusione del procedimento sono interrotti fino alla presentazione delle osservazioni richieste. Il provvedimento del Consiglio dell'Ordine, ove negativo, motiva succintamente le ragioni del diniego di accREDITamento e quelle del mancato accogliimento delle osservazioni eventualmente fornite.

5 - In caso di silenzio protratto oltre il quindicesimo giorno dalla domanda o dalla presentazione delle osservazioni, l'accREDITamento si intende concesso.

Art. 4

Attività formative

1 - Integra assolvimento del dovere di formazione professionale continua:

- a)** lo svolgimento di relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui all'art. 3 comma 1, lettere a) e c);
- b)** la pubblicazione di libri, saggi, o trattati, anche come opere collettanee, in materia giuridica ovvero di monografie o articoli su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero su riviste e siti internet editi ad opera del Consiglio dell'Ordine;
- c)** la docenza in materie giuridiche svolta in istituti universitari ed enti equiparati e nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- d)** la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di avvocato, per tutta la durata dell'esame;
- e)** il compimento, individuale o collettivo, di altre attività di studio ed aggiornamento, svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale che, anche successivamente al loro svolgimento, siano riconosciute idonee dal punto di vista formativo ai fini del presente regolamento e siano svolte nel rispetto dei criteri nonché delle modalità operative che saranno indicate dal Consiglio dell'Ordine con delibera regolamentare attuativa della presente disposizione.

2 - A richiesta dell'interessato, il Consiglio dell'Ordine attribuisce i crediti formativi per le attività di cui al comma 1, tenuto conto della natura della attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di:

- n. 24 crediti nel triennio per le attività di cui alla lettera a)
- n. 12 crediti nel triennio per le attività di cui alla lettera b)
- n. 24 crediti nel triennio per le attività di cui alla lettera c)
- n. 24 crediti nel triennio per le attività di cui alla lettera d)
- n. 24 crediti nel triennio per le attività di cui alla lettera e).

Art. 5

Adempimenti degli iscritti

1 - L'iscritto all'albo che intenda conseguire dal Consiglio dell'Ordine l'attestazione di aver adempiuto all'obbligo di formazione professionale continua di cui al presente regolamento deposita relazione sintetica contenente autocertificazione circa la partecipazione agli eventi e lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 3 e 4 nonché delle attività svolte ai sensi dell'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense.

2 - Il Consiglio dell'Ordine rilascia l'attestazione di cui al comma 1 del presente articolo entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda previa verifica dei crediti formativi conseguiti.

3 - Ove ritenuto necessario il Consiglio dell'Ordine richiede l'integrazione della relazione depositata con chiarimenti e documentazione comprovante quanto oggetto della relazione autocertificata; in tal caso il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 decorre dalla data in cui sono stati forniti i chiarimenti e di deposito della documentazione.

Art. 6

Attività del Consiglio dell'Ordine

1 - Il Consiglio dell'Ordine verifica, anche con indagine svolta a campione, il rispetto da parte degli iscritti degli obblighi ed oneri a loro carico così come previsti dal presente regolamento.

2 - Il Consiglio dell'Ordine svolge le attività di cui al comma 1 del presente articolo e, comunque, ogni altro compito di sua competenza previsto dal presente regolamento avvalendosi di Commissione Consiliare composta:

- a) dal Presidente della Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, che la convoca e la presiede;
- b) dal Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze;
- c) dai componenti il Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze che rivestono la carica di consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Firenze;
- d) dagli avvocati designati dai legali rappresentanti, in numero di uno per ciascuna, delle seguenti Associazioni Forensi operanti nel Foro di Firenze: Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa, Associazione Avvocati Giuslavoristi della Toscana; Associazione Giustizia Arbitrale, Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori – Sezione Toscana, Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Firenze, Avvocatura Indipendente, Camera Penale di Firenze, Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana – ANF e Società Toscana Avvocati Amministrativisti.

3 - La Commissione Consiliare determina in autonomia le regole per il proprio funzionamento fermo che per la validità delle sedute devono essere presenti almeno tre componenti.

Art. 7

Esoneri

1 - Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare l'iscritto, anche parzialmente, determinando contenuto e modalità, dal dovere di formazione professionale continua di cui all'art. 1:

- a)** nei casi di gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori, grave malattia o infortunio od altre condizioni personali ovvero interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- b)** qualora l'iscritto abbia superato i quaranta anni di iscrizione all'albo, tenendo conto del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.

2 - E' esonerato dal dovere di formazione di cui all'art. 2, comma 4 l'iscritto che nel corso degli ultimi dieci anni abbia ricoperto l'incarico di Consigliere dell'Ordine, di componente del Consiglio Nazionale Forense, di componente l'Assemblea dei delegati della Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense, di componente l'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana.

Art. 8

Disciplina transitoria

1 - Per il triennio 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2010 il numero dei crediti formativi di cui all'art. 2 è ridotto alla metà, rimanendo invece invariato il numero dei crediti formativi di cui all'art. 2 comma 4.

2 - Per gli avvocati già iscritti all'albo alla data di approvazione della presente delibera il termine di decorrenza del dovere di formazione professionale continua di cui all'art. 1 è fissato al 1° gennaio 2008.

3 - E' consentito l'accREDITamento per la partecipazione agli eventi e per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 3 e 4 svolti a decorrere dal 1 settembre 2007; i relativi crediti formativi hanno valore agli effetti dell'adempimento dell'obbligo formativo per l'anno 2008.